

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,  
CONTRIBUTI E DI QUALUNQUE ALTRO VANTAGGIO  
ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI TERZI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 31 del 27/12/2023

## **Art. 1 – Oggetto, finalità e ambiti di intervento**

Con il presente Regolamento, nell'esercizio dei poteri di autonomia e in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni" determina, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità relative alla concessione del patrocinio, dei contributi economici e dei vantaggi economici (benefici concessi diversi dalla erogazione in denaro, consistenti nella fruizione, a titolo gratuito o a condizioni agevolate, di strutture o beni di proprietà dell'Ente o nella fornitura di servizi, esenzioni o riduzioni di tributi) a favore di soggetti che realizzano, in un contesto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nell'ambito del territorio dell'Unione, attività, eventi, progettualità ed iniziative nei seguenti ambiti:

- Sociale ed assistenziale;
- Istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- Cultura. Arte e tutela dei beni storici e artistici;
- Sport e tempo libero;
- Tutela dell'ambiente;
- Turismo;
- Promozione del tessuto economico sociale;
- Protezione civile;
- Attività di volontariato;

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei patrocini, dei contributi e dei vantaggi economici da parte dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni".

Finalità del presente Regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

## **Art. 2 – Soggetti destinatari**

- Possono essere ammessi alla concessione del patrocinio tutti i soggetti, con o senza personalità giuridica, che svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio dell'Unione, senza finalità di lucro.

Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio dell'Unione a condizione che le stesse abbiano rilevanza per l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni" o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

- Possono essere ammessi alla concessione di contributi e vantaggi economici:

- a) gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ossia le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS);
- b) le associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgano delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, anche se non iscritti nel RUNTS;
- c) le persone fisiche che esercitano attività senza fini di lucro negli ambiti di cui all'art. 1;
- d) i comitati di cui agli articoli 39 e successivi del Codice civile;
- e) le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate;
- f) gli enti e i soggetti operanti nell'ambito del sistema nazionale di Protezione civile;
- Non possono essere ammessi alla concessione di patrocini, contributi vantaggi economici:
- a) i partiti politici, le formazioni e le associazioni politiche (e i soggetti a loro riconducibili);
- b) le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con l'Unione.

### **Art. 3 – Patrocinio**

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dall'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni" ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati dai soggetti terzi indicati nell'art. 2, negli ambiti di intervento di cui all'art. 1.

La richiesta di concessione di patrocinio può essere contestualmente accompagnata da una richiesta di contributo o altro vantaggio economico.

Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda scritta agli uffici almeno 15 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare indicante: i luoghi, i tempi di realizzazione, gli obiettivi o finalità che si intendono perseguire, le azioni di promozione che si intendono adottare, eventuali altri Enti cui è stato richiesto il patrocinio.

In sede istruttoria gli uffici possono chiedere al soggetto proponente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

L'efficacia della concessione del patrocinio è comunque condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni (o titoli equipollenti) previste ai sensi di legge.

In questo caso la domanda di patrocinio deve contenere un rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.

La richiesta di concessione di patrocinio, completata l'istruttoria, viene proposta dal Responsabile del Servizio competente alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo. La concessione di patrocinio è deliberata da quest'ultima sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9.

Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati, devono essere allegati alla richiesta di patrocinio e recare la dicitura "con il patrocinio dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni" " e riprodurre lo stemma dell'Ente. Nel caso di concessione del contributo prima dello svolgimento dell'iniziativa patrocinata, tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti devono recare la dicitura "con il patrocinio e il contributo dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni"".

L'Amministrazione si riserva di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

#### **Art. 4 - Contributo in denaro**

I contributi sono le erogazioni in denaro elargite ai soggetti di cui all'art. 2 per l'effettuazione di iniziative, manifestazioni, progetti negli ambiti individuati dall'art. 1.

#### **Art. 5 - Altri vantaggi economici**

Gli altri vantaggi economici che non si sostanziano in erogazione diretta di contribuzione sono i seguenti: agevolazioni, che possono consistere, a titolo esemplificativo, in esenzioni o riduzioni di tributi; benefici che, pur non consistendo in una erogazione diretta di denaro, hanno comunque una consistenza "economica" e possono concretarsi, a titolo di esempio, in prestazioni di servizi da parte dell'Ente, concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione ecc...

## **Art. 6 – Determinazione del budget**

Annualmente l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni", in sede di predisposizione del bilancio di previsione, oppure con apposita Deliberazione di Giunta, provvede a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse concedibili sotto forma di contributi ai sensi del presente Regolamento. È comunque facoltà dell'amministrazione, nel corso dell'anno ed in base alle proprie disponibilità, procedere ad un incremento della somma inizialmente stanziata.

## **Art. 7 - Modalità di richiesta del contributo in denaro e del vantaggio economico**

Le forme di sostegno, contributi in denaro o altri vantaggi economici (d'ora in avanti, per comodità espositiva, definite semplicemente "contributi") si distinguono in ordinarie e straordinarie. I contributi possono essere ordinari quando riferiti all'attività svolta annualmente dal soggetto terzo o straordinari se relativi ad una specifica iniziativa o progetto.

Per la concessione dei contributi ordinari, l'Ente adotterà annualmente apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie, in conformità al presente Regolamento. L'avviso pubblico indicherà la somma stanziata dall'Ente ed eventuali altre forme di beneficio concedibili (ad es.: disponibilità beni e mezzi dell'Unione, agevolazioni tariffarie, fornitura servizi ecc...).

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo ordinario entro i termini previsti dall'avviso, utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede, la/le tipologie di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è il beneficio richiesto (ad es.: disponibilità bene dell'Ente, agevolazione su tributi ecc...).

Alla domanda occorre altresì allegare una relazione riportante il programma delle attività, il piano finanziario delle entrate e delle spese previste, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 8.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1, nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

L'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria delle domande acquisite al protocollo redigendo preliminarmente, l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco di quelle non ammissibili in quanto pervenute oltre i termini o sprovviste dei requisiti minimi e che non si possano sanare con il c.d. "soccorso istruttorio".

## **Art. 8 - Criteri di valutazione**

I patrocini, i contributi in denaro e gli altri vantaggi economici di cui al presente Regolamento vengono concessi sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) rispondenza con gli ambiti di intervento di cui all'art.1 del presente regolamento nonché con le finalità istituzionali dell'ente;
- b) rilevanza sul territorio dell'Unione;
- c) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) rappresentatività del soggetto richiedente;

## **Art. 9 - Concessione del contributo**

Se la richiesta di patrocinio o contributo non viene accolta, il Responsabile del Servizio competente deve darne comunicazione scritta al soggetto richiedente.

In relazione alle richieste dichiarate ammissibili e dopo aver espletato l'eventuale soccorso istruttorio il Responsabile del Servizio competente, realizzata la propria istruttoria, la rimette alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo. La concessione è perfezionata con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento.

## **Art. 10 - Contributi straordinari**

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative/manifestazioni specifiche e la loro concessione prescinde dalla pubblicazione di un avviso e, conseguentemente, la relativa domanda/concessione può essere fatta in qualunque momento.

Essi possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento annuale o dell'eventuale successivo incremento, su domanda dell'interessato o anche su iniziativa dello stesso Ente, previa valutazione della rilevante valenza della manifestazione/iniziativa.

Possono beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 2, a condizione che la loro attività ricada in almeno uno degli ambiti di cui all'art. 1. Laddove la richiesta pervenga dal soggetto interessato, la domanda deve riportare i contenuti minimi di cui all'art. 7. Particolare evidenza, nella domanda, deve essere data alla manifestazione/iniziativa da svolgere ed alle sue ricadute positive sul territorio dell'Unione, in termini di aggregazione, socializzazione, risonanza mediatica, portata dell'evento (sulla base, ad esempio, del numero dei partecipanti, del numero delle iniziative in programma, dell'autorevolezza di eventuali ospiti ecc...).

## **ART. 11 – Erogazione dei contributi**

L'erogazione dei contributi avverrà con provvedimento gestionale di norma in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di un'anticipazione del contributo mediante un acconto (fino al 50% del totale concesso) ed un saldo.

L'erogazione dell'acconto avverrà su istanza motivata del soggetto interessato, anche prima dello svolgimento delle attività/iniziativa. L'erogazione del saldo è condizionata al corretto adempimento di quanto previsto al successivo art.12.

## **Art. 12 – Rendicontazione**

Nel caso di concessione di contributi in denaro i soggetti terzi dovranno presentare, utilizzando preferibilmente apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente, dettagliato rendiconto delle spese sostenute per l'attività svolta evidenziando l'eventuale concorso dell'aiuto economico pubblico.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione giustificativa della spesa e sempreché la spesa non sia inferiore al contributo concesso.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state sensibilmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione del contributo può essere proporzionalmente ridotta; la decisione in merito dovrà essere assunta dalla Giunta dell'Unione.

Il rendiconto, dovrà essere corredato da documentazione giustificativa della spesa consistente in copia delle fatture quietanzate, bonifici, ricevute di avvenuto pagamento tramite transazioni tracciabili.

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro sessanta giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, manifestazione, attività, il contributo richiesto non sarà erogato. L'eventuale anticipazione richiesta e concessa dovrà essere restituita.

## **ART. 13 – Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.